

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 18 Aprile 2018

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI
PREGRESSI

L'anno 2018 Il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 11:20, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia	Sindaco	P
2. Marzochini Gianmarco	Vice Sindaco	P
3. Dittamo Luca	Assessore	A
4. Maioli Monica	Assessore	P
5. Testi Fabio	Assessore	P
6. Veneri Elena	Assessore	P

Presenti: 5

Assenti giustificati: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano

Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 18/04/2018

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI PREGRESSI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20 gennaio 2015 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la dilazione del pagamento dei debiti tributari pregressi", per far fronte alle esigenze dei contribuenti che si trovavano in situazioni di difficoltà finanziaria, sono stati definiti i criteri per la concessione di rateizzazione dei debiti tributari antecedenti all'anno 2014;

VISTO CHE:

- l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- la I.U.C. di cui all'art.1, comma 639 e seguenti, della L. 147/2013 è quindi un tributo unico ma tripartito in I.U.C.- I.M.U., I.U.C.- T.A.S.I. e I.U.C.- T.A.R.I.;
- i suddetti tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701 L.147/2013, ma conservano una propria autonoma identità che ha condotto, ai fini applicativi, ad una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.R.I.)
- l'art.14 del Decreto legge 06/12/2011 n.201 che ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) il quale è rimasto solo per l'anno di imposta 2013 ovvero sino all'introduzione dell'Imposta Unica Comunale sopra citata;
- l'art.58 del Decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 che ha previsto, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituzione da parte dei comuni della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)) la quale è rimasta in vigore sino all'introduzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui sopra;
- l'art.13 del Decreto legge 06/12/2011 n.201 che ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2012 l'imposta municipale propria (IMU) la quale è ancora in vigore, nell'ambito della I.U.C., ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 comma 707 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- l'art. 1 del Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 che ha istituito con decorrenza 1° gennaio 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la quale è rimasta in vigore sino all'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) suddetta;

VISTI:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 21/12/2006;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione del Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/01/1995 e successive modificazioni;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 160 del 03/12/1998 e successive modificazioni;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2012;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27/09/2013;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014 e successive modificazioni;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2014 e successive modificazioni;
- il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2014;

VISTI in particolare:

- l'art. 20 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali ad oggetto Sospensione e dilazione del versamento, in base al quale:
 - “1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.*
 - 1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire (previo parere del Dirigente responsabile, o per atto di organizzazione del medesimo), il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali”;*
- l'art. 18 del Regolamento che disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) ad oggetto Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione ordinaria in base al quale:
 - “1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria o da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale”;*
- l'art. 13 del Regolamento che disciplina l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) ad oggetto Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento in base al quale:

“1. Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale”;

- *l’art. 12 del Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) ad oggetto Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento in base al quale:*

“1. Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale”

VISTE le richieste di rateizzazione pervenute all’Amministrazione scrivente per l’annualità 2014 e precedenti;

RITENUTO opportuno concedere la possibilità di rateizzare i debiti tributari relativi alle annualità 2016 e precedenti, definendo criteri puntuali per la concessione di benefici volti a far fronte alle esigenze dei contribuenti che gravano in situazione di difficoltà finanziaria;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 - Funzioni trasferite- della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267:

- il Funzionario Responsabile dei tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione di rateizzazioni sul versamento di debiti tributari relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), al Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nonché al

Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.SI) a favore di contribuenti, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi bonari, avvisi di accertamento/liquidazione, solleciti o ingiunzioni di pagamento.

2. di stabilire che la suddetta agevolazione possa essere concessa alle condizioni e nei limiti sotto riportati:

- importi inferiori a € 500,00 non si procede a rateizzazione;
- importi da € 500,00 fino a € 5.000,00 rateizzabili in 12 mesi;
- importi superiori ad € 5.000,00 rateizzabili in 24 mesi;

precisando che per importo si intende la somma di quanto dovuto per singolo tributo (interessi e sanzioni comprese) da ogni singolo contribuente o ditta individuale o società sulla base degli atti ricevuti, per gli anni 2016 e precedenti;

3. di prevedere:

- che la rateizzazione del debito tributario sia concessa esclusivamente su espressa istanza del debitore, da indirizzare alla scrivente Amministrazione;
- che la richiesta di rateizzazione (allegato A) debba essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto dagli avvisi (bonari o di accertamento/liquidazione), solleciti, o ingiunzioni di pagamento, e che debba essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (*modello ISEE, ultima dichiarazione dei redditi presentata, ultima busta paga, ultima dichiarazione I.V.A. presentata, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente*);
- che per importo rateizzabile si debba ritenere quello corrispondente al debito tributario ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi;
- che l'istruttoria debba essere compiuta dal Funzionario Responsabile dei tributi, che è Responsabile del procedimento, il quale nel corso della stessa provvede a verificare la completezza della domanda e della documentazione presentata, ed eventualmente a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica;
- che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile dei tributi provveda ad adottare, ed a comunicare all'interessato, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta sottoscritta inoltre dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanza del Comune di Correggio ;
- che decorso inutilmente il suddetto termine, la domanda debba intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso;
- che il provvedimento di concessione debba specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti;
- che su ogni singola rata siano applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno;
- che il mancato pagamento, anche solo di una rata, comporta l'automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione e l'avvio della riscossione in un'unica soluzione del debito residuo;



4. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

SUCCESSIVAMENTE , con separata apposita votazione dall'esito unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di provvedere alla sistemazione delle pratiche presenti presso l'ufficio tributi in Unione.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Malavasi Ilenia
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)
